



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 565 del 2013, proposto dalla società Costruzioni Camardo s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso l'avv. Giampaolo Pagnini in Firenze, via Senese 22;

contro

Comune di Scarlino in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Grassi, con domicilio eletto presso l'avv. Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;

nei confronti di

- D'Errico Costruzioni s.a.s., anche quale capogruppo dell'ATI con Giannini s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Duccio Maria Traina, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora 14;
- De Blasis Costruzioni s.r.l. e Edilmassimo s.r.l., rappresentate e difese dagli avv. Maurizio Cecconi e Sergio Paparo, con domicilio eletto presso l'avv. Sergio Paparo in Firenze, via Francesco Puccinotti 42;

per l'annullamento

- del bando di gara, disciplinare, capitolato speciale d'appalto con tutti gli allegati, emanati dal Comune di Scarlino (determina dirigenziale n. 347 del 16.04.2012) "*per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di costruzione di un edificio scolastico nella frazione di Scarlino Scalo - 1^ stralcio - 1^ lotto - CIG N. 41500422FF - CUP n. C99H10000590004*";
- di tutti i verbali di gara ed i rispettivi allegati;
- del provvedimento recante aggiudicazione provvisoria dell'appalto;
- del provvedimento recante aggiudicazione definitiva dell'appalto, determina dirigenziale n. 107 del 22.02.2013;
- della comunicazione prot. n. 3491 dell'11.03.2012 con la quale il Comune di Scarlino ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI D'Errico Costruzioni s.a.s. - Giannini s.r.l.;
- dell'eventuale contratto di appalto qualora già stipulato;
- di ogni atto consequenziale, connesso, presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Scarlino, di D'Errico Costruzioni a.a.s., di De Blasis Costruzioni s.r.l. e Edilmassimo s.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla società D'Errico Costruzioni s.a.s.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2013 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1) Con bando datato 16/4/2012 il Comune di Scarlino ha indetto un appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di costruzione di un edificio scolastico nella frazione di Scarlino Scalo – 1° stralcio – 1° lotto (importo a base d'appalto: € 1.731.075,38; criterio di aggiudicazione: all'offerta economicamente più vantaggiosa).

La gara, alla quale hanno partecipato, risultando inseriti nella relativa graduatoria, 23 concorrenti, si è conclusa con l'aggiudicazione dell'appalto al raggruppamento temporaneo di imprese tra D'Errico Costruzioni s.a.s. (capogruppo) e Giannini s.r.l. (mandante), che ha preceduto, nell'ordine, il raggruppamento temporaneo di imprese tra De Blasis Costruzioni s.r.l. (capogruppo) e Edilmassimo s.r.l. (mandante) e la società Costruzioni Camardo s.r.l.

2) Contro tale esito quest'ultima società (terza classificata) ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge e di eccesso di potere, miranti all'esclusione dalla gara delle concorrenti che la precedono in graduatoria.

Per resistere al gravame si sono costituiti in giudizio il Comune di Scarlino, la società D'Errico Costruzioni s.a.s. (in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Giannini s.r.l.), nonché le società De Blasis Costruzioni s.r.l. e Edilmassimo s.r.l.; l'aggiudicataria della gara ha altresì proposto ricorso incidentale, mirante all'esclusione dalla procedura concorsuale della ricorrente principale.

3) Nella camera di consiglio del 24 maggio 2013 questo Tribunale, con ordinanza n. 262, ha disposto la fissazione, per la trattazione della causa nel merito, della pubblica udienza del 10 luglio 2013, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche.

Alla predetta udienza la causa è stata poi rinviata alla successiva udienza del 25 settembre 2013 (prima della quale le parti private hanno prodotto ulteriori memorie), in cui è passata in decisione.

DIRITTO

1.1) Prima di esaminare il merito della causa occorre affrontare la questione del rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale.

La società D'Errico Costruzioni s.a.s., prima classificata nella procedura concorsuale di cui si controverte, costituitasi in giudizio in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con la società Giannini s.r.l., ha proposto un ricorso incidentale finalizzato all'esclusione dalla gara della ricorrente principale Costruzioni Camardo s.r.l.

In proposito è opportuno richiamare preliminarmente l'indirizzo fatto proprio dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4 del 2011, in cui si legge:

- che "*salve puntuali eccezioni, individuate in coerenza con il diritto comunitario, la legittimazione al ricorso, in materia di affidamento di contratti pubblici, spetta solo al soggetto che ha legittimamente partecipato alla procedura*";

- che "*qualora il ricorso incidentale abbia la finalità di contestare la legittimazione al ricorso principale, il suo esame assume carattere necessariamente pregiudiziale. E la sua accertata fondatezza preclude, al giudice, l'esame del merito delle domande proposte dal ricorrente*".

A tale orientamento questa Sezione si è conformata, tra le altre, nelle sentenze 19 marzo 2013 n. 409, 20 dicembre

2012 n. 2074, 1 marzo 2012 n. 404, pur nella consapevolezza della diversa posizione argomentatamente assunta dal TAR Piemonte, sez. II, nell'ordinanza 9 febbraio 2012 n. 208, e delle perplessità manifestate dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 21 giugno 2012 n. 10294.

1.2) Proprio in esito alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Piemonte con l'ordinanza citata, la Corte di giustizia dell'Unione europea, sez. X, nella sentenza 4 luglio 2013 (causa C 100/12) ha affermato il seguente principio: *"L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 ... deve essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto e proposto ricorso incidentale solleva un'eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell'offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l'offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall'autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell'esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla conformità con le suddette specifiche tecniche sia dell'offerta dell'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto, sia di quella dell'offerente che ha proposto il ricorso principale"*.

A questa conclusione la Corte di giustizia è pervenuta affermando che *"il ricorso incidentale dell'aggiudicatario non può comportare il rigetto del ricorso di un offerente nell'ipotesi in cui la legittimità dell'offerta di entrambi gli operatori venga contestata nell'ambito del medesimo procedimento e per motivi identici. In una situazione del genere, infatti, ciascuno dei concorrenti può far valere un analogo interesse legittimo all'esclusione dell'offerta degli altri, che può indurre l'amministrazione aggiudicatrice a constatare l'impossibilità di procedere alla scelta di un'offerta regolare"*. Quest'ultima considerazione è riferita alla circostanza che il caso esaminato dalla predetta Corte riguardava una gara a cui avevano partecipato due soli concorrenti, i cui rispettivi ricorsi miravano, ciascuno, all'esclusione della controparte dalla procedura. In tale quadro la Corte di giustizia ha rilevato il contrasto con la normativa europea di una pronuncia di inammissibilità del ricorso principale, in caso di accoglimento del ricorso incidentale, dovendosi comunque esaminare anche il primo, la cui fondatezza travolgerebbe per intero l'esito della gara (con il conseguente soddisfacimento dell'interesse strumentale del ricorrente principale alla rinnovazione della procedura).

1.3) Occorre a questo punto domandarsi se la medesima conclusione valga anche nel caso in cui abbiano partecipato alla gara più concorrenti (utilmente classificati nella graduatoria finale) rispetto a quelli che rivestono il ruolo di parti contrapposte in sede processuale; questo è il caso di cui si controverte nel presente giudizio, in cui si contrappongono i primi tre classificati di una graduatoria che comprende ben 23 concorrenti.

Ad avviso del Collegio la risposta deve essere negativa, perché quest'ultima fattispecie è diversa da quella presa in considerazione dalla Corte di giustizia, la quale ha fatto espresso riferimento all'art.1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE, che recita: *"Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva [2004/18], le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono"*. La norma è diretta a garantire, in materia di appalti, l'esercizio del diritto di azione attraverso *"un ricorso efficace"*, cioè un ricorso che possa produrre effetti concretamente utili per il concorrente che lo promuove. Ciò può verificarsi se, in caso di accoglimento del ricorso, il ricorrente consegue l'aggiudicazione (in conseguenza dell'esclusione del primo aggiudicatario e degli altri concorrenti che eventualmente lo precedano in graduatoria) o, quantomeno, una nuova *chance* di partecipazione alla gara (a seguito dell'annullamento dei relativi atti o dell'esclusione di tutti i

partecipanti, compreso il ricorrente principale per effetto dell'accoglimento di un ricorso incidentale). Nessun effetto utile può invece conseguire il ricorrente principale dall'accoglimento del suo ricorso nel caso in cui egli resti escluso dalla gara per effetto dell'accoglimento di un ricorso incidentale proposto contro di lui e l'esclusione del concorrente (o dei concorrenti) che lo precede (o lo precedono) non esaurisca la graduatoria, ma ne comporti l'ulteriore scorrimento, a vantaggio (soltanto) dei concorrenti rimasti estranei alla vicenda processuale e collocati in posizione deteriore rispetto alle parti del processo (si veda in tal senso la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 10 novembre 2008 n. 11, in particolare al punto 13.2.2).

Questa è esattamente la situazione che si verificherebbe nel caso in esame ove fossero accolti sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale. In altre parole, il ricorrente principale non conseguirebbe nessun concreto vantaggio dall'accoglimento del suo ricorso, ove fosse contestualmente accolto anche il ricorso incidentale; in questo caso, dunque, il suo ricorso non risulterebbe efficace e ciò porta ad escludere (nell'ipotesi di accoglimento del ricorso incidentale) la necessità del suo esame, non sussistendo i presupposti sui quali si fonda la sentenza 4 luglio 2013 della Corte di giustizia U.E.

1.4) In relazione a quanto sopra si può concludere che nella presente controversia il ricorso incidentale deve essere trattato con priorità rispetto al ricorso principale e che l'eventuale suo accoglimento, comportando sostanzialmente l'esclusione dalla gara della ricorrente principale, determinerebbe l'improcedibilità del ricorso proposto da quest'ultima, in quanto comunque inidoneo a produrre un effetto utile.

2) Nel ricorso incidentale D'Errico Costruzioni s.a.s. formula, in sintesi, le seguenti censure "escludenti" nei confronti della ricorrente principale:

a) la disciplina di gara prevede quale categoria prevalente la OG1 (class. IV per un importo di € 1.429.930,00) e quale categoria scorporabile obbligatoria la OG11 (class. I per un importo di € 253.545,38); Costruzioni Camardo s.r.l. è in possesso della qualificazione per la sola categoria OG1 e dunque, non potendo eseguire le opere di cui alla categoria OG11, ha dichiarato di volerle subappaltare ad impresa qualificata; il bando, tuttavia, non consente il subappalto, posto che al paragrafo III.2.1 prevede, tra i "*requisiti minimi di ordine speciale*", con specifico riferimento alla "*opera scorporabile, compresa nelle categorie generali*": "*Obbligo di possesso del requisito in proprio, altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata*"; in ogni caso il subappalto del 100% delle opere in questione contrasta con le previsioni normative di riferimento;

b) nel caso in cui debba ritenersi ammesso il subappalto, trattandosi di subappalto "necessario" (in quanto riferito a categoria scorporabile "a qualificazione obbligatoria" non posseduta dalla concorrente) Costruzioni Camardo s.r.l. avrebbe comunque dovuto indicare già nella dichiarazione di subappalto l'impresa subappaltatrice, dimostrandone il possesso dei requisiti anche di qualificazione, analogamente a quanto avviene in caso di avvalimento; non avendo provveduto a ciò, Camardo doveva essere esclusa dalla gara;

c) per la progettazione esecutiva la ricorrente principale ha dichiarato di avvalersi di un'associazione temporanea tra professionisti i cui componenti hanno violato la disciplina di gara in tema di presentazione e sottoscrizione delle dichiarazioni da rendere ai fini della partecipazione alla procedura.

3) La censura di cui al punto 2a) non è fondata in quanto:

- la previsione di cui al paragrafo III.2.1 del bando non può ritenersi ostativa alla partecipazione della ricorrente principale alla gara sia perché non contiene un esplicito divieto di subappalto (che tra l'altro potrebbe indurre a ravvisare profili di nullità di una clausola del genere), sia perché la predetta società si è premurata di formulare apposito quesito al RUP, che ha così risposto: "*si conferma la possibilità di subappaltare al 100% a impresa qualificata la categoria OG11*"; l'impresa interessata si è adeguata a tale indicazione e questa circostanza è di per

sé ostativa ad un'eventuale sua esclusione dalla procedura concorsuale, ove anche fosse possibile ravvisare la violazione della clausola citata;

- non opera nel caso in esame il limite derivante dal combinato disposto degli artt. 109 comma 2 e 170 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici), secondo cui le lavorazioni relative a categorie di opere specializzate ex art. 107 comma 2 di importo singolarmente superiore al 15% sono subappaltabili nella misura del 30%; per determinare l'incidenza percentuale delle opere della categoria OG11 sul totale delle lavorazioni appaltate si deve fare riferimento alla quantificazione indicata nel bando di gara (paragrafo II.2.2) e nel disciplinare (paragrafo 1), in cui le opere in questione sono univocamente quantificate nel 15% del totale; non rilevano in proposito i diversi calcoli proposti nel ricorso incidentale (a loro volta articolatamente contestati nelle memorie di Camardo), posto che ai fini che qui interessano fa fede esclusivamente il dato "ufficiale" fornito dalla stazione appaltante e, peraltro, non oggetto di impugnazione.

4) La censura di cui al punto 3b) è invece fondata.

Il Collegio non può che richiamare, in proposito, quanto recentemente affermato da questa stessa Sezione nella sentenza 11 luglio 2013 n. 1173, in cui si legge:

"L'art. 118 co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 sottopone l'affidamento in subappalto alla condizione, fra le altre, che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. Secondo la giurisprudenza prevalente, la disposizione – che non richiede espressamente l'indicazione preventiva del nominativo del subappaltatore – va peraltro interpretata nel senso che la dichiarazione in questione deve contenere anche l'indicazione del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti di qualificazione, ogniquale volta il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, potendo essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara (così Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900; id., sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508; id., sez. V, 20 giugno 2011, n. 3698). L'affermazione è pienamente coerente con lo speculare e consolidato indirizzo giurisprudenziale che circoscrive i casi di legittima esclusione del concorrente autore di una incompleta o erronea dichiarazione di subappalto alle sole ipotesi in cui il concorrente stesso risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare, mentre negli altri casi gli unici effetti negativi si avrebbero in fase esecutiva, sotto il profilo dell'impossibilità di ricorrere al subappalto come dichiarato (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2012, n. 1726; id., sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6708; id., sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3696).

La ratio di tale orientamento – che il collegio condivide – risiede nell'esigenza, ricavabile in via sistematica, che la stazione appaltante sia posta in condizione di valutare sin dall'inizio l'idoneità di un'impresa, la quale dimostri di possedere in proprio, o attraverso l'apporto altrui, le qualificazioni necessarie per l'aggiudicazione del contratto, mentre non può ammettersi che l'aggiudicazione venga disposta "al buio" in favore di un soggetto pacificamente sprovvisto dei necessari requisiti di qualificazione, al quale dovrebbe accordarsi la possibilità non soltanto di dimostrare, ma addirittura di acquisire i requisiti medesimi a gara conclusa, in violazione del principio della par condicio e con il rischio per l'amministrazione procedente che l'appaltatore così designato non onori l'impegno assunto, rendendo necessaria la ripetizione della gara (cfr., in particolare, Cons. Stato n. 5900/2012 e 2508/2012, citt.).

Non convince, di contro, l'opposto orientamento.....pure emerso in giurisprudenza, che sulla scorta del dato

testuale non rinviene nell'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 alcun obbligo di indicare – tantomeno a pena di esclusione – il nominativo dell'impresa subappaltatrice, ancorché si tratti di lavorazioni per le quali la concorrente sia priva di qualificazione; e rifiuta, di conseguenza, la possibilità che la stessa legge di gara debba ritenersi di volta in volta eterointegrata dalla previsione di un siffatto, inesistente, obbligo (così Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2012, n. 139). La lettera dell'art. 118 è infatti compatibile, come già osservato, con la sola ipotesi "fisiologica" in cui il partecipante alla gara, essendo autonomamente in possesso dei requisiti di aggiudicazione, può riservarsi per la fase esecutiva del contratto la facoltà di subappaltare una parte delle lavorazioni; nel caso in cui il subappalto rappresenti, invece, lo strumento per acquisire requisiti obbligatori mancanti, la riserva sul nome del subappaltatore finisce per collidere con la ragion d'essere e con il funzionamento del sistema di qualificazione delineato dal legislatore, tale apparente contraddizione dovendo allora essere superata facendo ricorso a criteri sistematici e teleologici che valorizzino, piuttosto, la funzione e i limiti connotati all'istituto del subappalto, attraverso il quale non possono eludersi le norme tassative sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. Non può dirsi d'altro canto che, aderendo all'opzione ermeneutica che distingue il subappalto "facoltativo" da quello "necessario", ne risulti violato il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art. 46 co. 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006. Nell'accezione sostanzialista fatta propria dall'Adunanza Plenaria con la sentenza 7 giugno 2012, n. 21, il principio di tassatività va inteso nel senso che la esclusione dalle gare possa essere disposta non nei soli casi in cui disposizioni del codice o del regolamento la prevedano espressamente, ma anche nei casi in cui dette disposizioni impongano adempimenti doverosi ai concorrenti o candidati, pur senza prevedere una espressa sanzione di esclusione: e fra tali ipotesi rientra senz'altro quella del possesso dei titoli di qualificazione indispensabili per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto".

Le argomentazioni sviluppate nella sentenza citata - che questo Collegio condivide pienamente - vanno integralmente ribadite in questa sede, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione, di cui è testimonianza la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2013 n. 3963, a cui ha fatto ampio riferimento la difesa di Costruzioni Camardo s.r.l. nella sua ultima memoria. E non bastano per modificare le conclusioni raggiunte né la circostanza che la disciplina di gara non richiedesse la preventiva indicazione del subappaltatore (proprio per questo tale disciplina deve essere oggetto di eterointegrazione nei sensi precedentemente precisati); né la circostanza che, riscontrando il quesito posto da Camardo, il RUP si sia limitato a confermare "la possibilità di subappaltare al 100% a impresa qualificata la categoria OG11", senza precisare che occorreva anche indicare l'impresa prescelta: il RUP ha infatti risposto puntualmente ad una precisa domanda, che non riguardava il profilo qui in discussione e la sua risposta non può essere quindi intesa come incompatibile con la necessità di dichiarare l'identità del subappaltatore.

La fondatezza della censura comporta l'accoglimento del ricorso incidentale e l'annullamento degli atti di gara nella parte in cui la stazione appaltante non ha disposto l'esclusione di Costruzioni Camardo s.r.l. dalla procedura.

5) Per completezza è opportuno esaminare anche l'ultimo motivo di ricorso incidentale, che risulta infondato, innanzitutto perché le prescrizioni di cui viene dedotta la violazione non prevedono espressamente la sanzione dell'esclusione dalla gara in caso di loro inosservanza.

In ogni caso, quanto al primo profilo si rileva preliminarmente che Camardo ha dichiarato di avvalersi, per la progettazione esecutiva, di un'associazione temporanea tra professionisti costituita dallo Studio associato LINEAR (composto da 5 professionisti), dallo Studio associato ESYS (composto da 3 professionisti) e dal singolo professionista ing. Alessandro Di Muccio. Dagli atti acquisiti al giudizio emerge che ciascuno dei 9 professionisti in questione ha reso la dichiarazione di cui all'allegato n. 1 bis, firmandola in ogni pagina e sottoscrivendola; nel caso degli studi associati ogni singola dichiarazione è stata sottoscritta anche dagli altri componenti dello studio. Ad

avviso del Collegio ciò appare sufficiente per soddisfare integralmente le prescrizioni di gara in materia, tenuto conto che la sottoscrizione in calce costituisce conferma e assunzione di responsabilità del contenuto della dichiarazione (d'altra parte, una diversa conclusione in ordine alla portata precettiva della clausola di gara indurrebbe a dubitare della sua nullità: cfr. in proposito Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2013 n. 4663).

Quanto al secondo profilo si rileva che Camardo ha presentato in gara tre distinte dichiarazioni di cui all'allegato n. 1 ter relativo alla "*Proposta di struttura operativa del soggetto progettista*" (una sottoscritta dai componenti dello Studio associato LINEAR, un'altra sottoscritta dai componenti dello Studio associato ESYS e un'altra ancora sottoscritta dal singolo professionista ing. Alessandro Di Muccio). Nel ricorso incidentale si sostiene che tale modalità viola le prescrizioni di gara, che imponevano la presentazione di un'unica dichiarazione collettiva. Ad avviso del Collegio non si rinviene nella *lex specialis* alcuna disposizione vincolante nel senso preteso dalla ricorrente incidentale; le modalità utilizzate da Camardo risultano dunque rispettose delle prescrizioni in materia.

6) In conclusione, il ricorso incidentale deve essere accolto secondo quanto precisato al punto 4); il ricorso principale deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile.

La particolarità della vicenda e i contrasti giurisprudenziali esistenti in ordine ai profili esaminati nel giudizio inducono a ritenere equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- a) accoglie il ricorso incidentale;
- b) dichiara inammissibile il ricorso principale;
- c) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)